



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Delibera n. 32

Seduta del 15 marzo 2023

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Adozione piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale. Accesso al Fondo assunzioni di cui ai commi 607 e 607-bis dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, il nuovo art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 individua gli organi dell'Autorità di bacino, tra cui in particolare la Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e il Segretario Generale, e prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*”;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della CIP e definisce le competenze di quest'ultima, stabilendo che la stessa adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico “*g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle*

amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'Economia e delle Finanze";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006, ed in particolare il comma 1 lettera d) ai sensi del quale è individuato il distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017 che, ai sensi dell'art. 63 comma 3 del d.lgs. 152/2006, ha stabilito:

- le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;
- le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;
- le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;
- la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO in particolare l'art. 8 comma 4 del citato d.m. n. 294/2016 secondo cui "*La dotazione organica dell'Autorità è determinata con il D.P.C.M. di cui all'art. 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., tenendo conto del contingente numerico complessivo derivante dalle dotazioni organiche delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 di cui al comma 2, come determinate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. e sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico di riferimento, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti*";

VISTO lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed in particolare l'art. 5 comma 2 lettera i) e comma 3 che rispettivamente prevedono che la Conferenza Istituzionale Permanente deliberi la pianta organica e il piano del fabbisogno del personale e che gli stessi siano trasmessi per l'approvazione, ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 5 del citato d.m. 294 /2016 per l'approvazione da parte del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2018, n. 135 - attuativo del comma 4, del citato art. 63 - che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

VISTO il “Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell’Autorità”, approvato con modificazioni con decreto interministeriale del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 202 del 24 maggio 2022 (registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022 con il n. 2205), ed in particolare:

- l’art. 5, che prevede che la dotazione organica individua la composizione dell’organico dell’Autorità e rinvia ad un decreto del Segretario Generale l’approvazione dell’organigramma e del funzionigramma, i quali definiscono l’articolazione delle strutture dell’Autorità, nonché i rapporti e la ripartizione delle competenze fra le stesse, sulla base delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
- l’art. 6, relativo al “Piano triennale del fabbisogno di personale” che prevede che “Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche e perseguire gli obiettivi istituzionali, l’AdB adotta annualmente il piano triennale dei fabbisogni di personale deliberato della Conferenza Istituzionale Permanente, in accordo alle Linee Guida della Funzione Pubblica, come approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. In sede di definizione del piano di cui al comma 1, l’AdB può proporre una rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’art.6 ter del d.lgs.165/2001, nell’ambito del potenziale limite finanziario della medesima”;

PREMESSO CHE il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:

- all’art. 6 commi 2 e seguenti prevede che “allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. (...). Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In sede di definizione del piano (...), ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...). Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti”;
- all’art. 6-ter recante “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale” comma 1, stabilisce che “con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite (...) linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all’insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti”;

VISTO, INOLTRE, l’art. 52 comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale “I dipendenti pubblici con esclusione dei dirigenti (...) sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata

qualificazione. (...). *In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo (...). All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente”;*

VISTO, QUINDI, il nuovo CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022 ed in particolare il comma 1 dell'articolo 13 che prevede un nuovo sistema di classificazione del personale *“improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, (...) articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori, Area degli assistenti, Area dei funzionari, Area delle elevate professionalità”;*

VISTO il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che *“è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”;*

VISTO il comma 607-bis della medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'articolo 1, comma 700 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che *“Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 è riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.*

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE la prima dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, è stata approvata con il citato D.P.C.M., per le finalità sopra esposte, in epoca antecedente alle sostanziali modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, all'art. 6 del d.lgs. 165/2001 in materia di dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, nonché dal CCNL del Comparto Funzioni centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022 al sistema di classificazione del personale;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE dal 2017 ad oggi, infatti, il ruolo delle Autorità di bacino distrettuali è stato valorizzato e ampliato attraverso specifici provvedimenti anche normativi, che hanno riconosciuto alle Autorità funzioni, compiti e responsabilità nuove e complesse rispetto a quelle già codificate nel d.lgs. 152/2006 e che solo con la legge di bilancio 2023 è stato previsto un incremento di risorse finanziarie, al fine di garantire l'aggiornamento e il potenziamento della dotazione organica in funzione di rafforzamento della *governance* in materia di difesa del suolo e tutela delle acque;

RITENUTO QUINDI di procedere ai sensi dell'articolo 63, comma 6 del citato d.lgs. 152/2006, dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001, dell'art. 5, comma 2, dello Statuto e dell'art. 6 del Regolamento di organizzazione all'adozione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025;

VISTA la proposta di Piano triennale dei fabbisogni di personale, predisposto dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, acquisito in data 15 febbraio 2023 con atto prot. 1672/2023;

DATO ATTO dell'informazione sindacale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del d.lgs. 165/2001;

VISTO, QUINDI, il verbale della seduta del 15 marzo 2023 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 63, comma 6, lett. g, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è adottato il piano triennale del fabbisogno di personale 2023-25 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale contenente l'indicazione della consistenza della dotazione organica, allegati alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

2. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è incaricato di trasmettere la documentazione di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione e la successiva richiesta di accesso al fondo assunzioni di cui al c. 607 L. 234/21, la cui assegnazione costituisce presupposto per la relativa attuazione.

Roma, 15 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Il Viceministro
(On. Vannia Gava)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Ing. Marco Casini)

Allegato n. 1: Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

AMMINISTRAZIONE	AREA	POSTI DA COPRIRE ANNO 2023	POSTI DA COPRIRE ANNO 2024	POSTI DA COPRIRE ANNO 2025
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE	Dirigenti		1	3
	Elevate Professionalità		3	2
	Funzionari	25	1	0
	Assistenti	4	12	10
TOTALE		29	17	15

Tabella inserita nel PFTP

Tabella - Dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

QUALIFICA	UNITÀ
Dirigenti 1^ fascia	
Dirigenti 2^ fascia	10
Area Elevate Professionalità	5
Area Funzionari	66
Area Assistenti	46
Area Operatori	
TOTALE	127